

Risposta n. 144/2026

OGGETTO: Modalità di determinazione dell'imposta di bollo relativamente al libro giornale tenuto in modalità informatica, con particolare riferimento al criterio di computo della soglia delle 2.500 registrazioni o frazioni di esse tra diversi periodi di imposta – articolo 6 del d.m. 17 giugno 2014

Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente

QUESITO

L'Istante, avendo intenzione di procedere alla conservazione del libro giornale, ha chiesto di avere chiarimenti in merito alle modalità di assolvimento dell'imposta di bollo sul libro giornale tenuto in modalità telematica, ai sensi del Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 26 giugno 2014, recante modalità di assolvimento degli obblighi fiscali relativi ai documenti informatici e alla loro conservazione su diversi tipi di supporto.

L'*Istante* chiede, in particolare, chiarimenti in merito alle modalità di computo della soglia delle 2.500 registrazioni o frazioni di esse previste dall'articolo 6 del citato d.m. del 17 giugno 2014.

L'*Istante* intende sapere, nello specifico, se il conteggio delle 2.500 registrazioni debba considerarsi unitario e progressivo, cumulando le registrazioni tra anni diversi fino al raggiungimento della suddetta soglia, o se il calcolo debba considerarsi autonomo per ogni singolo periodo d'imposta, con conseguente azzeramento del conteggio e versamento dell'imposta minima di 16,00 euro per ogni anno solare, a prescindere dalle righe residue dell'anno precedente.

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE

L'*Istante* ritiene che il calcolo delle 2.500 registrazioni, ai fini dell'assolvimento dell'imposta di bollo, debba seguire un criterio di continuità delle registrazioni, in analogia con quanto avviene per i libri e giornali tenuti su supporto cartaceo.

A sostegno di tale soluzione, l'*Istante* rappresenta che l'articolo 6 del d.m. 17 giugno 2014 stabilisce che l'imposta è dovuta ogni 2.500 registrazioni o frazioni di esse, non specificando esplicitamente che il conteggio debba azzerarsi alla chiusura dell'esercizio o al termine dell'anno solare.

L'*Istante* osserva che tale interpretazione sarebbe coerente con la disciplina applicabile ai libri e giornali tenuti su supporto cartaceo, per i quali l'imposta di bollo è commisurata al numero di pagine e non alla chiusura dell'esercizio.

Secondo l'*Istante*, infatti, il limite delle 2.500 registrazioni costituisce, per i libri e giornali tenuti in formato digitale, l'equivalente delle 100 pagine previste per i libri e giornali tenuti in formato cartaceo.

Secondo l'*Istante*, inoltre, la previsione del termine di 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio ha finalità di semplificazione della riscossione, indicando esclusivamente il termine di assolvimento dell'imposta e lasciando immutata la base imponibile che resta ancorata al numero delle registrazioni effettuate.

L'*Istante* osserva che una diversa interpretazione della norma, fondata sull'azzeramento annuale del conteggio, comporterebbe l'applicazione di un trattamento più gravoso per i libri tenuti in modalità telematica rispetto a quelli tenuti su supporto cartaceo, basato unicamente sulla scelta del supporto telematico, in violazione del principio di neutralità tecnologica.

Secondo l'*Istante*, infine, il libro giornale conserva, sotto il profilo civilistico, natura di scrittura contabile unitaria in quanto è destinato ad annotare cronologicamente le operazioni dell'impresa. La segmentazione informatica in *file* annuali, pertanto, sarebbe un'esigenza tecnica di conservazione e non dovrebbe incidere sul criterio di computo dell'imposta di bollo.

Alla luce di tali argomentazioni, dunque, l'*Istante* ritiene corretto mantenere un conteggio progressivo delle registrazioni.

Ad esempio: *"se nell'Anno N1 vengono effettuate 1.500 registrazioni, l'Istante verserà 16,00 euro di imposta; se nell'Anno N2 vengono effettuate ulteriori 800 registrazioni (totale progressivo 2.300), l'Istante non dovrà versare ulteriore imposta"*

per l'anno N2, avendo già "coperto" il limite delle 2.500 registrazioni con il versamento dell'anno precedente."

PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Ai fini civilistici l'articolo 2214 del codice civile, rubricato "*Libri obbligatori e altre scritture contabili*", al comma 1 stabilisce che *«L'imprenditore che esercita un'attività commerciale deve tenere il libro giornale e il libro degli inventari»*.

Ai sensi dell'articolo 2215 del codice civile, in merito alle modalità di tenuta delle scritture contabili, si precisa che *«I libri contabili, prima di essere messi in uso, devono essere numerati progressivamente in ogni pagina [...]. Il libro giornale e il libro degli inventari devono essere numerati progressivamente e non sono soggetti a bollatura né a vidimazione.»*

Il successivo articolo 2215-bis, modificato dall'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, al comma 1 sancisce, inoltre, che *«I libri, i repertori, le scritture e la documentazione la cui tenuta è obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento o che sono richiesti dalla natura o dalle dimensioni dell'impresa possono essere formati e tenuti con strumenti informatici»*.

Con riferimento all'imposta di bollo, si fa presente che l'obbligo di assolvere l'imposta relativamente ai libri e registri è disciplinato dall'articolo 16, lettera a), della Tariffa, parte prima, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, il quale stabilisce che scontano l'imposta di bollo, fin dall'origine, nella misura di 16,00 euro, per ogni cento pagine o frazione di cento pagine, i *«repertori e libri di*

cui all'articolo 2214, primo comma, del Codice civile; ogni altro registro, se bollato e vidimato nei modi di cui agli articoli 2215 e 2216 del Codice civile».

In via generale, pertanto, il libro giornale rientra tra i documenti per i quali, ove ne ricorrano i presupposti, è dovuta l'imposta di bollo.

Per quanto riguarda le modalità di assolvimento dell'imposta di bollo, come chiarito nella risposta a interpello n. 346 del 7 maggio 2021, occorre distinguere se i predetti registri contabili e libri sociali siano tenuti con sistemi meccanografici e trascritti su supporto cartaceo ovvero tenuti in modalità informatica.

Nel primo caso, infatti, l'imposta di bollo è dovuta ogni 100 pagine o frazione di pagine nella misura di 16,00 euro, oppure 32 euro laddove non sia dovuta la tassa annuale di vidimazione, prima che il registro sia posto in uso, ossia prima di effettuare le annotazioni sulla prima pagina (cfr. circolare n. 92/E del 22 ottobre 2001) o su nuovo blocco di pagine (cfr. circolari n. 9/E del 30 gennaio 2002, § 8.2, e n. 64 del 1° agosto 2002) ed è alternativamente assolta:

- mediante pagamento agli intermediari convenzionati con l'Agenzia delle entrate i quali rilasciano, con modalità telematiche, apposito contrassegno;
- mediante pagamento ai soggetti autorizzati tramite modello F23.

Diversamente, se i predetti registri contabili e libri sociali sono tenuti in modalità informatica, come nella fattispecie rappresentata, occorre fare riferimento al d.m. 17 giugno 2014, recante *«Modalità di assolvimento degli obblighi fiscali relativi ai documenti informatici ed alla loro riproduzione su diversi tipi di supporto»* il cui articolo 6 ha previsto le modalità di assolvimento dell'imposta di bollo su libri, registri e altri documenti rilevanti ai fini tributari.

Il comma 1 del citato articolo 6, in particolare, prevede che *«L'imposta di bollo sui documenti informatici fiscalmente rilevanti è corrisposta mediante versamento nei modi di cui all'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con modalità esclusivamente telematica»*.

Al riguardo si osserva che per *"documenti informatici fiscalmente rilevanti"* devono intendersi i libri e registri di cui all'articolo 16, lettera a), della Tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. n. 642 del 1972, e nello specifico, oltre ai repertori e ai libri di cui all'articolo 2214, primo comma, del codice civile, anche ogni altro registro, se bollato e vidimato nei modi di cui agli articoli 2215 e 2216 del c.c.

Il comma 2 dell'articolo 6 dispone che *«Il pagamento dell'imposta relativa agli atti, ai documenti ed ai registri emessi o utilizzati durante l'anno avviene in un'unica soluzione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio»*.

Il successivo comma 3 stabilisce, infine, che *«L'imposta sui libri e sui registri di cui all'articolo 16 della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, tenuti in modalità informatica, è dovuta ogni 2500 registrazioni o frazioni di esse»*.

Per i documenti informatici fiscalmente rilevanti, l'imposta di bollo è assolta secondo le modalità previste dal citato articolo 6 del d.m. 17 giugno 2014. Come chiarito nelle risposte a interpello n. 346 del 2021 e n. 42 del 20 febbraio 2025, il versamento deve essere eseguito mediante modello F24, con il codice tributo "2501", denominato *"Imposta di bollo su libri, registri ed altri documenti rilevanti ai fini tributari - articolo 6 del decreto 17 giugno 2014"*.

Per quanto concerne i criteri per determinare l'ammontare dell'imposta da assolvere, l'articolo 6, comma 3, del d.m. 17 giugno 2014 prevede che l'imposta di bollo sui libri e sui registri di cui all'articolo 16 della Tariffa, allegata al d.P.R., tenuti in modalità informatica sia dovuta *«ogni 2.500 registrazioni o frazioni di esse»*.

Sul punto giova, altresì, richiamare la risoluzione n. 161/E del 9 luglio 2007, con la quale è stato chiarito il significato del termine "*registrazione*" ai fini dell'assolvimento dell'imposta di bollo sui registri tenuti con modalità informatiche.

Con tale documento di prassi è stato precisato, con particolare riferimento al libro giornale, che *«il concetto di registrazione va riferito ad ogni singola operazione rilevata in partita doppia, a prescindere dalle righe di dettaglio interessate»*.

Ciò posto, con riferimento al quesito rappresentato dall'*Istante*, si ritiene che non possa essere condivisa la soluzione prospettata, secondo cui il conteggio delle 2.500 registrazioni debba essere effettuato in modo unitario e progressivo tra esercizi diversi.

Il comma 3 del d.m. 17 giugno 2014 stabilisce, infatti, che l'imposta è dovuta "*ogni 2.500 registrazioni o frazioni di esse*".

L'espressione "*o frazioni di esse*" attribuisce autonoma rilevanza anche a un numero di registrazioni inferiore alla soglia di 2.500 registrazioni. Ne consegue che, laddove nel corso dell'esercizio il libro giornale tenuto in modalità telematica sia utilizzato per registrare un numero di operazioni costituenti una frazione della soglia di 2.500 registrazioni, si ritiene soddisfatto il presupposto dell'imposta di bollo che sarà quindi dovuta per il relativo esercizio di riferimento, entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio.

La disciplina prevista per i libri e registri tenuti in modalità informatica presenta, quindi, differenze con quella prevista per i libri tenuti su supporto cartaceo in cui il presupposto di imposta è costituito dalla bollatura e dalla vidimazione delle pagine e non, come detto, dall'utilizzo del registro durante l'anno mediante le relative operazioni di registrazione.

Sulla base di tali considerazioni, pertanto, si ritiene che, ai fini dell'imposta di bollo dovuta sul libro giornale tenuto in modalità informatica, il computo delle 2.500 registrazioni o frazioni di esse debba essere effettuato in modo autonomo per ogni singolo periodo di imposta, interrompendosi alla chiusura del singolo esercizio.

**firma su delega del Direttore Centrale
atto di delega prot. R.I. 7107 del 13.05.2026**

**IL CAPO SETTORE
(firmato digitalmente)**